

A.N.A.B.I.C.

STATUTO SOCIALE



TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne A.N.A.B.I.C. – giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 1250 del 10.11.1966, ha sede in Perugia.

Articolo 2

L'Associazione aderisce all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) della quale accetta lo Statuto.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale. La sua durata è illimitata.

Articolo 4

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le attività e le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione e alla diffusione delle razze bovine italiane da carne.

In particolare provvede:

- a curare, nel quadro delle direttive date dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico delle razze, l'espletamento del lavoro di selezione attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico unico delle razze bovine con prevalente attitudine alla produzione della carne, suddiviso in sezioni per razze, del quale deposita a norma di legge i relativi marchi, nel quadro delle direttive e sotto la sorveglianza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- alla promozione ed organizzazione, anche sulla base delle indicazioni dei Comitati di Razza, di mostre, mercati di riproduttori delle razze bovine interessate, concorsi di soggetti vivi e tutte le manifestazioni zootecniche atte a porre in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione;
- a lavorare in sintonia con i Consorzi di Qualità riconosciuti e con le altre organizzazioni aventi lo scopo di valorizzare qualitativamente le razze bovine da carne, di cui vengono tenuti i LL.GG., mediante la tipizzazione delle carni stesse ed il deposito del relativo marchio;
- a favorire il sorgere di cooperative ed associazioni dei produttori e qualsiasi tipo di organismo avente lo scopo, mediante la concentrazione dell'offerta del prodotto sul mercato, di valorizzarlo adeguatamente;
- a promuovere, incoraggiare e coordinare studi e ricerche di carattere tecnico-economico inerenti gli allevamenti in collaborazione ed intesa con gli organi statali competenti, con istituti di ricerca e sperimentazione e con altri soggetti pubblici e privati;
- a curare la redazione e la diffusione di stampe specializzate;
- ad adempiere ai compiti e alle funzioni delegate dalla Pubblica Amministrazione e dall'A.I.A.;
- ad attuare e partecipare ad iniziative, di qualsiasi carattere, che possano risultare utili per lo sviluppo della Associazione e il perseguimento dei fini sopra elencati.

TITOLO II

DEI SOCI

Articolo 5

Possono essere soci dell'A.N.A.B.I.C. le Associazioni periferiche di primo grado di allevatori con personalità giuridica, al cui interno siano costituite le sezioni di allevatori delle razze bovine italiane da carne e, pertanto, le Associazioni Provinciali Allevatori o, in mancanza o in recessione delle stesse, via via le Associazioni Interprovinciali o le Associazioni Regionali Allevatori.

In considerazione della particolare struttura della Associazione Regionale dei Consorzi Provinciali Allevatori della Sicilia, a detta Associazione viene riconosciuta, anche in deroga a quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 12, la rappresentanza unitaria in seno all'A.N.A.B.I.C. dei Consorzi Provinciali Allevatori e degli altri organismi di allevatori nel territorio regionale, dei quali l'Associazione Regionale medesima avrà comunicato l'adesione in qualità di Soci. L'efficacia della norma relativa a detta rappresentanza unitaria è subordinata alla costituzione della sezione regionale allevatori di bovini italiani da carne.

Articolo 6

Le Associazioni Provinciali, le Associazioni Interprovinciali e le Associazioni Regionali Allevatori che non hanno partecipato all'atto costitutivo della Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto, allegando una copia del proprio atto costitutivo e del proprio Statuto. Sulla ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo. E' fatto divieto di ammettere soci a tempo determinato.

QUOTA DI ISCRIZIONE – CONTRIBUTI ANNUALI

Articolo 7

Ogni Socio aderente deve corrispondere alla Associazione:

- a) una quota iscrizione il cui ammontare sarà deliberato dalla Assemblea dei soci;
- b) una quota sociale annua proporzionata al numero dei voti attribuiti ad ogni Socio secondo l'articolo 8, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea; tale quota dovrà essere versata entro il primo quadrimestre di ciascun anno;
- c) Quote annuali integrative per le esigenze di attività nel campo della selezione, da fissarsi sempre con le norme e i criteri stabiliti dall'Assemblea.

La quota non è trasmissibile e non può essere assoggettata a rivalutazione.

DIRITTI SOCIALI

Articolo 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote di cui al precedente articolo 7.

Ogni Socio ha diritto ad avere da un minimo di un voto fino ad un massimo di 5 voti in rapporto all'entità dell'interesse rappresentato, riferito al numero dei capi iscritti al Libro Genealogico o comunque sottoposti a controllo.

L'attribuzione dei voti è determinata dal Comitato Direttivo alla data del 31 Dicembre di ogni anno, in base ai dati elaborati dal Centro Meccanografico del L.G., secondo la seguente tabella:

- fino a n. 1.000 capi iscritti al L.G. o comunque sottoposti a controllo = 1 voto;
- da 1.001 a 2.000 capi iscritti al L.G. o comunque sottoposti a controllo = 2 voti;
- da 2.001 a 3.500 capi iscritti al L.G. o comunque sottoposti a controllo = 3 voti;
- da 3.501 a 5.500 capi iscritti al L.G. o comunque sottoposti a controllo = 4 voti;
- oltre 5.500 capi iscritti al L.G. o comunque sottoposti a controllo = 5 voti.

OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 9

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con il presente Statuto e con quanto deliberato dagli organi della Associazione.

Articolo 10

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di tre mesi dalla fine dell'esercizio sociale, tramite lettera raccomandata al Comitato Direttivo;
- b) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi della Associazione;
- c) per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione di cui all'Articolo 5.

La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nei casi in cui ai punti a) e c); dall'Assemblea dei soci, invece, su proposta del Comitato, nel caso di cui al punto b) sentito il parere dei Proviviri. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione della quota versata.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) i Proviviri

DELL'ASSEMBLEA

Articolo 12

L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Associazioni Provinciali, Interprovinciali e Regionali Allevatori associate.

Il Presidente dell'Associazione socia può delegare il Presidente della sezione interessata alla specifica attività zootecnica; nel caso che il Presidente della sezione sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, il Presidente dell'Associazione socia delegherà altro allevatore della sezione medesima.

L'Assemblea generale viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di Aprile e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dal Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea è pure convocata entro 20 giorni dalla richiesta motivata presentata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta raccomandata indirizzata alle singole associate e ai componenti del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per delega, solo un altro Socio.

La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto anche in calce all'invito all'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio di essa.

Articolo 13

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per le deliberazioni che importano modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto occorre, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati, nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione, alla devoluzione del suo patrimonio ed alla nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per l'esercizio delle azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo occorre, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea mediante apposito Regolamento.

Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche sociali.

Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci constata la validità dell'Assemblea e la invita a nominarsi il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 15

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione dei membri del Comitato Direttivo fra i nominativi segnalati dalle Associazioni socie per il numero che compete alla razza;
- b) la istituzione dei Comitati di Razza;
- c) la nomina dei membri elettivi del Collegio Sindacale e dei Probiviri;
- d) l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo sull'attività svolta o su quella da svolgere, nonché dei bilanci consuntivo e preventivo;

- e) la determinazione, anche in forma forfettaria, delle quote di rimborso spese di indennità e di emolumenti, ivi compreso l'eventuale premio polizza vita ed infortuni, da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, del Comitato di Presidenza ed al Presidente e dell'emolumento dei Sindaci;
- f) la determinazione delle quote;
- g) la deliberazione sulla perdita delle qualità di associato;
- h) la deliberazione sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- i) la deliberazione, sentito il parere dell'A.I.A., su eventuale adesione, fusione ed accordi con altre organizzazioni;
- l) individuare le linee di azione che deve seguire l'Associazione, con particolare riguardo agli aspetti di importanza fondamentale.

DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 16

L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto di non oltre 15 membri eletti dall'Assemblea tra gli allevatori Soci delle Associazioni Allevatori associate, in numero di uno per ogni razza più un numero ulteriore di membri in proporzione ai capi iscritti al L.G. o comunque sotto controllo.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, con funzioni consultive, i membri del Collegio dei Sindaci, un rappresentante dell'A.I.A., il Presidente della C.T.C. del L.G. o suo delegato.

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 17

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Associazione;
- b) istituire il Comitato di Presidenza;
- c) deliberare sulla ammissione e sul recesso dei Soci, a norma degli artt. 6 e 10;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea;
- e) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- f) individuare i casi di urgenza, di competenza del Comitato di Presidenza;
- g) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento giuridico ed economico; assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno (livelli ed eventuali successive varianti);
- h) proporre all'Assemblea la misura delle quote sociali di cui all'articolo 7;
- i) amministrare il patrimonio sociale;
- l) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, di spese annue che, insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e successivamente comunicati all'A.I.A.;
- m) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- n) esercitare ogni più ampio potere deliberante ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea;
- o) nominare le Commissioni di studio di particolari problemi, chiamando a farne parte personale specificatamente competente anche estraneo al Comitato;
- p) nominare tra i Soci membri i rappresentanti nei vari organismi e commissioni dell'A.N.A.B.I.C.

Articolo 18

Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altre località. La riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo viene indetta e presieduta, sino alla nomina del nuovo Presidente, dal consigliere più anziano tra gli eletti.

Il Comitato Direttivo è convocato anche quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo, in sua assenza presiede il Vice Presidente più anziano tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso, decadono dalla carica e vengono sostituiti da membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo, che ugualmente provvede alla sostituzione anche di componenti receduti o deceduti;

Ogni nuovo membro rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale il quale, previa approvazione del Comitato, verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Ai componenti degli Organi Sociali spetta da parte dell'Associazione il rimborso delle spese di viaggio ed eventuali indennità o emolumenti nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art.15.

DEL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente da lui delegato o in difetto dal Vicepresidente più anziano.

Il Presidente assume tutte le funzioni a lui assegnate per legge e per Statuto per l'attuazione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Articolo 21

E' composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due membri del Comitato Direttivo, in modo che tutte le razze siano rappresentate.

Il Comitato compie tutti gli atti e le funzioni ad esso delegate dal Comitato Direttivo.

Il Comitato è convocato dal Presidente.

Le sue sedute sono valide con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Può deliberare per ragioni di urgenza e indilazionabili su tutte le materie attribuitegli dal Comitato Direttivo salvo richiederne ratifica nella prima seduta successiva.

DEL DIRETTORE

Articolo 22

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede, del cui buon funzionamento è responsabile ed è capo del personale.

Egli attua le disposizioni del Presidente al quale sottopone i problemi, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore è Segretario del Comitato Direttivo, dell'Assemblea e dei Comitati di Razza.

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, gli altri due membri effettivi, di cui uno scelto in una terna di nomi proposta dall'Associazione Italiana Allevatori ed i due supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili con facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica del controllo di cassa dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio Sindacale partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco e comunque nei termini di legge.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

Ai componenti del Collegio dei Sindaci compete un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 15.

PROBIVIRI

Articolo 24

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso esecuzione entro il termine fissato dal Collegio.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

COMITATI DI RAZZA

Articolo 25

L'Associazione promuove la costituzione dei Comitati di Razza, formati dai Presidenti delle rispettive Sezioni di ogni singola A.P.A. o Associazione Allevatori associata e dal rappresentante delle Associazioni Regionali Allevatori di competenza.

Nel caso la sezione dei bovini da carne presso ogni Associazione socia sia formata da più razze, il Presidente della Sezione stessa nominerà membro effettivo per i Comitati di razza, diversa da quella da lui rappresentata, altro componente dalla sezione medesima, allevatore della razza di competenza. Il Comitato di razza è un organo consultivo dell'A.N.A.B.I.C. Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Comitato e delle sue decisioni vigono le stesse norme previste dallo Statuto sociale per il Comitato Direttivo dell'Associazione.

Ciascun Comitato ha il compito di proporre al Comitato direttivo dell'Associazione l'attuazione di iniziative che possono utilmente contribuire al più rapido miglioramento e alla valorizzazione della razza, comprese le indicazioni riguardanti le manifestazioni fieristiche.

Analoghe iniziative, se promosse dall'A.N.A.B.I.C., saranno svolte d'intesa e con la collaborazione del Comitato di razza specifico.

I Comitati hanno sede presso l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne e potranno riunirsi anche in altra località di particolare interesse in relazione ai problemi da trattare.

Il Direttore dell'A.N.A.B.I.C. o suo delegato partecipa ai lavori dei Comitati.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – FONDO ESERCIZIO

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, lett. a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- c) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie, che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà dell'Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

Articolo 27

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dalle quote di cui all'art. 7), lett. b) e c);
- b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative sociali e non destinati alla costituzione di riserve;
- c) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti pubblici o da privati, non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- d) da altri proventi in genere;
- e) dagli interessi del patrimonio.

Articolo 28

L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 17, lett. i), all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci e da trasmettersi in copia, dopo l'approvazione, all'Associazione Italiana Allevatori.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto dall'Assemblea ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere dell'Organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23.12.1996 n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione del patrimonio che dovesse essere imposta dalla legge.

Articolo 30

In caso di controversia, è competente il foro di Perugia.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.